



Mercoledì 17/12/2025

Soggetta a Iva la cessione del portafoglio clienti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Risposta n. 311 del 12 dicembre l'Agenzia delle Entrate si Ã espressa in merito al trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro, delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione dell'attivitÃ professionale.

Il caso ha riguardato una commercialista che, in prossimitÃ del pensionamento, intendeva cessare lâattivitÃ professionale cedendo a una collega persona fisica esclusivamente la parte âcedibileâ della propria clientela, costituita da rapporti di consulenza in essere, con pagamento del corrispettivo in tre rate annuali. Lâistante non trasferiva nÃ uno studio organizzato nÃ un complesso di beni materiali e immateriali, limitandosi alla sola cessione del portafoglio clienti, rimanendo peraltro priva di dipendenti e di una struttura autonoma.

Nel merito, lâAgenzia delle Entrate ha precisato che lâesclusione dallâIVA prevista dallâarticolo 2, comma 3, lettera b), del DPR n. 633/1972 riguarda esclusivamente le cessioni aventi a oggetto un complesso unitario di attivitÃ materiali e immateriali organizzato per lâesercizio di unâattivitÃ professionale, inclusa la clientela. Nel caso esaminato, tuttavia, la cessione riguardava unicamente il portafoglio clienti e non unâorganizzazione autonoma di beni e rapporti idonea a consentire la prosecuzione dellâattivitÃ professionale.

Richiamando la prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimitÃ lâAgenzia ha ribadito che il trasferimento della sola clientela da parte di un professionista non Ã assimilabile alla cessione di unâazienda o di un bene immateriale dotato di autonoma rilevanza patrimoniale, ma configura una fattispecie contrattuale atipica riconducibile a una prestazione di servizi. Ne consegue che lâoperazione Ã soggetta a IVA, in presenza dei requisiti soggettivo, territoriale e oggettivo, mentre lâimposta di registro si applica in misura fissa ai sensi dellâarticolo 40 del TUR.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>